

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

Italia: territorialità IVA delle prestazioni di servizi
– novità del regolamento UE 282/2011

Regno Unito: la finanziaria 2011

Panama e USA: accordo tra la Repubblica di Panama
e il governo degli Stati Uniti d'America
per la cooperazione fiscale
e lo scambio di informazioni in campo fiscale

Panama e Spagna: convenzione tra
la Repubblica di Panama e il Regno di Spagna
per evitare la doppia imposizione e prevenire
l'evasione fiscale con riferimento
alla tassazione sul reddito

Fidinam sbarca a Hong Kong



Innovazione, flessibilità e competenza

ITALIA: TERRITORIALITÀ IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI – NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE 282/2011

Il 15.03.2011 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il Regolamento UE n. 282/2011 (pubblicato nella G.U.U.E n. 77 del 23.3.2011), che ha per oggetto alcune disposizioni applicative della Direttiva 2006/112/CE, relative all'individuazione della soggettività passiva ai fini IVA per l'applicazione delle disposizioni territoriali previste dall'art. 7-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Come risaputo, a far data dall'1.1.2010, per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 11.2.2010, n. 18, la territorialità delle prestazioni di servizi è stata oggetto di profondi e rilevanti mutamenti, in quanto il luogo di tassazione, per le prestazioni generiche, dipende dalla qualifica ai fini IVA del committente.

A causa delle difficoltà riscontrate per la verifica dello status del committente, il Regola-

mento di esecuzione (UE) n.282/2011 del Consiglio del 15.3.2011 contiene infatti le disposizioni relative al luogo delle prestazioni di servizi e più precisamente:

• gli artt. 17 e 18 sono dedicati allo status del destinatario;

• l'art. 19 è invece riferito alla qualità del destinatario;

• gli artt. da 20 a 24 sono riferiti al "luogo di stabilimento del destinatario";

• i successivi articoli della Sezione 4, invece, contengono alcuni chiarimenti in merito ad alcune prestazioni di servizi specificatamente individuate.

La "nuova" regola generale dell'art.7-ter, D.P.R. 633/1972 che, come detto in precedenza, discrimina il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi generiche in funzione dello status del committente, distingue le due seguenti ipotesi:

- committente comunitario;
- committente extracomunitario.

Nel primo caso, ossia in presenza di un committente comunitario, lo stesso può conside-

mento di esecuzione (UE) n.282/2011 del Consiglio del 15.3.2011 contiene infatti le disposizioni relative al luogo delle prestazioni di servizi e più precisamente:

- gli artt. 17 e 18 sono dedicati allo status del destinatario;
- l'art. 19 è invece riferito alla qualità del destinatario;
- gli artt. da 20 a 24 sono riferiti al "luogo di stabilimento del destinatario";
- i successivi articoli della Sezione 4, invece, contengono alcuni chiarimenti in merito ad alcune prestazioni di servizi specificatamente individuate.

La "nuova" regola generale dell'art.7-ter, D.P.R. 633/1972 che, come detto in precedenza, discrimina il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi generiche in funzione dello status del committente, distingue le due seguenti ipotesi:

- committente comunitario;
- committente extracomunitario.

Nel primo caso, ossia in presenza di un committente comunitario, lo stesso può conside-

rarsi soggetto passivo IVA, se ha comunicato al prestatore il proprio numero di identificazione IVA, che dovrà tuttavia essere verificato ai sensi dell'art. 31, Regolamento UE n. 904/10 del 7.10.2010. Laddove il committente non abbia ancora ricevuto il numero di identificazione, ma ne abbia fatto richiesta, informandone il prestatore, quest'ultimo deve acquisire una prova alternativa, verificando l'esattezza dei dati fornitigli dal destinatario, applicando le ordinarie procedure di sicurezza commerciali (quali, ad esempio, quelle relative ai controlli di identità o di pagamento).

Nell'ipotesi di un committente extra-UE, non essendo possibile una verifica della partita IVA, l'art. 18, Regolamento 282/2011 prevede due "opzioni" per la verifica dello status del committente:

- ottenimento di un certificato rilasciato dalle autorità fiscali estere competenti in relazione alla residenza del committente, attestante che quest'ultimo svolge un'attività economica, che gli conferisce il diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA a norma della Direttiva 85/560/CEE del 17.11.1986;
- in mancanza del suddetto certificato, il committente può dimostrare il proprio status di soggetto IVA laddove disponga di un numero di partita IVA, o di un numero analogo, idoneo ad identificare le imprese nel Paese di stabilimento del destinatario (committente).

L'art. 19, Regolamento UE 282/2011, come anticipato, è dedicato alla verifica della qualità del destinatario ed in particolare alle modalità di utilizzo del servizio, che potrebbe avvenire anche nella sfera privata del committente. A tal fine, il predetto art. 19 stabilisce che, salvo si disponga di informazioni contrarie, il prestatore può ipotizzare che il committente utilizzi il servizio nell'ambito dell'attività economica esercitata, laddove, il committente stesso gli abbia comunicato il proprio numero di identificazione IVA. Sono previste poi particolari regole per i seguenti casi:

- il committente soggetto passivo acquisisce il servizio per utilizzarlo nella propria sfera privata o per i propri dipendenti: in tal caso, il prestatore deve considerare il committente come un privato (salvo quanto detto in precedenza, in presenza della comunicazione da parte del committente del proprio numero di partita IVA);
- il servizio è utilizzato promiscuamente, ossia sia per fini privati (anche se a favore dei dipendenti), sia per fini professionali: in tal caso, il servizio si considera effettuato per intero a favore di un soggetto passivo, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

In relazione al luogo di stabilimento del committente, il regolamento dispone quanto segue:

- l'art. 20 precisa che il prestatore determina il luogo di stabilimento del destinatario sulla base delle informazioni ottenute dal destinatario stesso. Per la verifica dello status, il controllo dell'esattezza delle informazioni ottenute deve avvenire nel rispetto delle ordinarie procedure di sicurezza commerciale, quali quelle relative ai controlli d'identità o di pagamento;
- l'art. 21 si riferisce alla fattispecie di identificazione "multipla" del destinatario. Più precisamente, se il committente dispone, ad esempio, anche di una stabile organizzazione in un altro Stato rispetto a quello in cui ha la sede della propria attività economica, il prestatore deve distinguere a seconda che la prestazione sia resa alla casa madre, ovvero alla stabile organizzazione;
- l'art. 22 richiede che il prestatore valuti la natura e l'utilizzazione del servizio reso. In particolare, nel caso in cui, in funzione della natura e dell'utilizzo del servizio, il prestatore stesso non sia in grado di identificare la stabile organizzazione a cui viene fornito il servizio, lo stesso deve esaminare se il contratto, l'ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito allo Stato membro del destinatario, e comunicatogli dal committente stesso, identifichino la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione stessa sia l'entità che paga per l'ottenimento della prestazione;
- l'art. 25 contiene infine delle regole da rispettare laddove vi siano delle variazioni in merito allo status del committente, il quale potrebbe passare da soggetto passivo a privato, o viceversa. In simili situazioni, la citata disposizione stabilisce che si deve tener conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momento del fatto generatore dell'imposta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
massimiliano.re@fidinam.ch

REGNO UNITO: LA FINANZIARIA 2011

Il 23 marzo 2011 il cancelliere britannico George Osborne ha presentato in Parlamento il Budget 2011-12. Obiettivo dichiarato di questa Finanziaria, per ammissione dello stesso Osborne, è quello di portare il Regno Unito ad avere il sistema fiscale più competitivo del G20, per dare una spinta all'economia britannica, la cui crescita nell'ultimo periodo è stata inferiore alle aspettative, a fronte di un deficit e di un'inflazione in continua ascesa. La maggior parte delle misure proposte, alcune delle quali

piuttosto rilevanti, è destinata ad entrate in vigore da subito, mentre alcune delle novità diverranno esecutive a partire da aprile 2012. Volendo entrare nel merito della normativa, alcune delle principali misure annunciate sono le seguenti:

- **L'imposta societaria ordinaria** passa dal 28% al 26% con effetto immediato, per essere poi ridotta di un punto percentuale in ciascuno degli anni successivi, con l'obiettivo di raggiungere l'aliquota del 23% nel 2014. Contestualmente l'imposta societaria per le piccole imprese passa dall'attuale 21% al 20%.
- Per quanto riguarda **l'imposta sui capital gains**, la soglia per l'applicazione dell'*Entrepreneurs' Relief* e della rispettiva aliquota del 10% (quella ordinaria è del 18%) è stata innalzata da £ 5'000'000 a £ 10'000'000, in caso di plusvalenze maturate nei seguenti casi di *asset disposal*:
 - plusvalenze generate dalla cessione totale o parziale di un'attività d'impresa;
 - plusvalenze generate dall'alienazione di cespiti effettuata a seguito della cessazione di un'attività d'impresa;
 - plusvalenze ottenute da alcuni soggetti coinvolti nella gestione di un'impresa.
 Ricordiamo che l'ammontare eccedente la soglia di cui sopra è tassato secondo l'aliquota ordinaria del 18% e che è invece riconosciuta l'esenzione totale se l'ammontare annuo dei capital gains maturati non supera £ 10'600.
- Dal 2012 entreranno in vigore anche nuove norme riguardo alla **tassazione delle persone fisiche** in base al principio di **remittance**. I particolari saranno fissati dettagliatamente nel corso del 2011, ma pare saranno esentanti da tassazione nel Regno Unito i redditi e/o i capital gains ivi importati per effettuare investimenti in attività produttive commerciali (la cui natura dovrà essere chiarita dal legislatore). Cambiamenti sono previsti inoltre in merito all'applicazione della tassa annuale dovuta da chi opta per una tassazione su *remittance basis*:

- chi risieda nel Regno Unito da meno di 7 anni non dovrà corrispondere alcuna imposta;
- chi vi risieda per un periodo che va da 7 anni (calcolati su un arco temporale di 9) sino a 12 anni dovrà pagare un'imposta di £ 30'000 l'anno;
- chi vi risieda per un periodo pari o superiore ai 12 anni sarà soggetto ad una *annual charge* di £ 50'000.

A ciò si affiancherà una annunciata semplificazione delle incombenze burocratiche legate alla gestione amministrativa dello status di tali soggetti, che sarà accompagnata da

un molto atteso chiarimento sul concetto di “residenza”, sinora mai esplicitamente codificato dal legislatore inglese.

- In materia di **Controlled Foreign Companies (CFC)** è stata anticipata l'entrata in vigore di una nuova disciplina, con modifiche ad interim applicabili già ai periodi contabili iniziati con il 1. gennaio 2011, cui farà seguito una riforma completa a partire dal 2012, i cui dettagli attuativi saranno precisati nel corso di quest'anno.

L'attenzione sarà posta sulla necessità di rilanciare la competitività delle imprese britanniche salvaguardando al tempo stesso l'effettività della riscossione tributaria.

In tal senso potrebbe rientrare nella discussione anche la previsione di una parziale esenzione fiscale per le società finanziarie, che potrebbero accedere ad una tassazione pari ad $\frac{1}{4}$ dell'imposta societaria ordinaria (del 6.25% circa).

- Sarà messo a punto, inoltre, un nuovo regime di tassazione per le **succursali estere di società inglesi**, in base al quale queste ultime potranno optare (irrevocabilmente e a far data dai periodi d'imposta successivi alla data del *Royal Assent* alla Finanziaria 2011) per l'esenzione dall'assoggettamento all'imposta societaria britannica dei profitti generati dalle *branch* estere, le cui perdite tuttavia non saranno in tal caso più deducibili nel Regno Unito.
- Dal 2012 entreranno in vigore anche delle nuove **misure antielusive**, che saranno dettagliate nel corso del 2011, finalizzate ad evitare che i trattati contro le doppie imposizioni conclusi dal Regno Unito siano utilizzati al solo scopo di evitare il pagamento delle imposte ivi dovute.

A ciò si aggiunga l'intenzione, espressa dal governo britannico, di collaborare ancor più intensamente per l'applicazione delle linee guida date nel 2010 dai ministri delle finanze UE in merito allo scambio d'informazioni in materia tributaria.

- In campo **IVA** non sono previsti cambiamenti nelle aliquote (quella standard resta del 20%) ma solo nelle soglie per la registrazione e la de-registrazione dei soggetti fiscali. In linea generale, la nuova soglia per la registrazione è stata innalzata a £ 73'000, mentre quella per la de-registrazione è stata portata a sua volta a £ 71'000.
- Infine, per quanto attiene alla **stamp duty**, l'imposta passa dal 4% al 5% per l'acquisto di proprietà immobiliari residenziali del valore superiore al £ 1'000'000.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
pilar.carisi@fidinam.ch

PANAMA E USA: ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI PANAMA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER LA COOPERAZIONE FISCALE E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN CAMPO FISCALE

Il 18 aprile 2011, è entrato in vigore il *Tax Information Exchange Agreement (TIEA)* tra Panama e gli Stati Uniti, firmato il 30 novembre 2010. Il TIEA rappresenta l'implementazione, da parte di entrambi i governi, della loro comune politica per migliorare a livello globale la trasparenza delle loro reti di scambio di informazioni fiscali. Il TIEA permette agli Stati Uniti e a Panama di chiedere reciprocamente informazioni su tutti i tipi di imposte nazionali in materia sia civile che penale, per periodi di imposta che hanno inizio dal 30 novembre 2007.

Nel corso del 2010, Panama ha modificato la propria legge interna per autorizzare il governo ad ottenere e scambiare informazioni per rispettare le convenzioni internazionali (incluso il TIEA) anche quando tali informazioni non sono d'interesse fiscale interno. In aggiunta, Panama ha modificato la sua legislazione in modo da affrontare la pratica diffusa dell'uso delle società con azioni al portatore, richiedendo agli studi legali che, sui *business* relativi alla costituzione di società, sia condotta una *due diligence* per verificare l'identità dei titolari e mettere a disposizione tali informazioni alle autorità panamensi su richiesta.

Per ulteriori informazioni contattare:
lidia.broseta@fidinam.ch

PANAMA E SPAGNA: CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI PANAMA E IL REGNO DI SPAGNA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE CON RIFERIMENTO ALLA TASSAZIONE SUL REDDITO

Panama e Spagna hanno ratificato la Convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale, firmata in ottobre 2010. La Convenzione segue, in linea generale, il modello di convenzione fiscale elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Per quanto riguarda le singole categorie di reddito, sono state concordate le seguenti aliquote d'imposta, che limiteranno le

entrate fiscali nello Stato della fonte, per quanto riguarda i pagamenti operati a favore di società residenti nell'altro Stato contraente (Stato della residenza):

1. **Dividendi:** lo Stato della fonte può imporre i dividendi, ma l'imposta così applicata non può eccedere:
 - a. 10% in generale;
 - b. 5% se il beneficiario economico effettivo è una società (fatta eccezione per la *partnership*) che detiene direttamente almeno il 40% del capitale della società che paga i dividendi;
 - c. 0% se distribuiti ad una società, il cui capitale è diviso in azioni o quote e che detiene direttamente almeno l'80% del capitale della società che paga i dividendi, a condizione che la società che riceve i dividendi sia una società che rispetti almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. quotata in una borsa valori ufficiale;
 - ii. almeno per il 50% partecipata da residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti;
 - iii. partecipata da azionisti o partecipanti residenti in Stati Terzi che detengono meno del 25% del capitale;
 - iv. partecipata da azionisti o da partecipanti che detengono più del 25% del capitale della società che paga i dividendi, residenti in uno Stato Terzo, che hanno concluso una convenzione fiscale con lo Stato della società che paga i dividendi che include uguali o più favorevoli condizioni in rispetto a quelle riferite nell'articolo per i dividendi. Per mezzo di un comune accordo le autorità competenti potrebbero estendere l'esenzione precedente ad altre società secondo determinate condizioni.
2. **Interessi:** lo Stato della fonte può imporre gli interessi, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5%. Tuttavia, in casi molto eccezionali, gli interessi potrebbero essere tassati solo nello Stato di residenza.
3. **Royalties:** lo Stato della fonte può applicare un'imposta massima del 5% sulle *royalties*. La definizione di “*royalties*” include, *software*, *films* o registrazioni e altri supporti di riproduzione di immagine e suono, disegni e l'uso, o il diritto di uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.
4. **Capital gains:** i guadagni derivati dall'alienazione di azioni o interessi similari in una società residente dell'altro Stato, che ha detenuto più del 10% del diritto di voto, valore o capitale sociale in detta società per un periodo inferiore ai 12 mesi prima di tale alienazione, possono essere tassati nello Stato della fonte.

Nel Protocollo della Convenzione è stata introdotta una clausola sulla limitazione dei benefici secondo la quale:

- entrambi gli Stati sono autorizzati ad applicare le loro condizioni interne anti-abuso;
- i benefici della Convenzione non si applicano ai non beneficiari economici effettivi;
- i dividendi, gli interessi e le *royalties* non si applicano se i dividendi, finanziamenti o i diritti sulle *royalties* sono creati con lo scopo principale di ottenere benefici dalla Convenzione.

Con riferimento allo scambio di informazioni, il Protocollo contiene anche una clausola che disciplina, su richiesta, lo scambio di informazioni previsto in applicazione delle leggi fiscali interne dei Paesi contraenti, includendo informazioni relative alla determinazione, valutazione e riscossione delle tasse, il recupero ed esecuzione degli avvisi di accertamento, o l'indagine e i procedimenti giudiziari relativi a questioni fiscali. Inoltre, lo scambio di informazioni sarà applicabile alle richieste operate dal momento dell'en-

trata in vigore della Convenzione, con riferimento per il passato al massimo ai tre esercizi fiscali precedenti la data di entrata in vigore della Convenzione.

Per ulteriori informazioni contattare:
lidia.broseta@fidinam.ch

FIDINAM SBARCA A HONG KONG

Il 3 maggio scorso Fidinam ha inaugurato i nuovi uffici a Hong Kong. L'iniziativa è nata dalla collaborazione con il gruppo Roger Kam & Co. e si rivolge al mercato delle imprese cinesi e del sud est asiatico per proporre le proprie competenze nell'ambito della pianificazione fiscale e societaria internazionale. In questo contesto si dà evidenza del fatto che molti operatori economici asiatici ricercano competenze e conoscenze legislative e tributarie nei mercati di sbocco occidentali e questo rappresenta una grossa opportunità che Fidinam vuole cogliere. Specializzazione, formazione costante delle risorse umane ed aggiornamento al mutare del contesto legislativo e tributario hanno permesso a Fidinam di raggiungere elevati livelli di competenza che la società vuole capitalizzare in Asia, replicando, attraverso la neo costituita Fidinam R&T Consulting Limited di Hong Kong, il modello di business seguito con successo in Svizzera ed Europa. La joint venture ha inoltre l'obiettivo di fornire consulenza fiscale e societaria nell'ambito della pianificazione degli investimenti cross-border dall'Asia all'Europa e dall'Europa all'Asia ed offrire ai propri clienti attività di corporate e trust service e di consulenza fiscale locale grazie al contributo di Fidinam in Svizzera ed Europa e di Roger Kam & Co. in Cina. Fidinam R&T Consulting Limited conta su due consulenti fiscali cinesi in forza alla joint venture e sul contributo professionale di partner cinesi di Roger Kam & Co. ed europei di Fidinam. Paolo Balen è il referente per Fidinam di questa joint venture. Fidinam ritiene che questa iniziativa possa sviluppare un nuovo comparto e consentire una crescita costante nei prossimi anni. Con l'apertura degli uffici di Hong Kong, il gruppo Fidinam è ora presente a Lugano dove si trova la sede principale, Ginevra, Zurigo, Bellinzona e Mendrisio in Svizzera mentre all'estero è presente in Italia, Olanda, Lussemburgo, Spagna, Francia, Monte Carlo e Liechtenstein. Roger Kam & Co., partner della joint venture, ha uffici a Hong Kong, Shanghai e Shenzhen ed ha in programma l'apertura di nuovi uffici a Beijing e Chengdu. La società è inoltre tra i membri fondatori di una rete di commercialisti e contabili con uffici operativi in Giappone, Taiwan, Indonesia, Malesia, Singapore e Vietnam.

